

Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile



Udienza del 2.12.2024, trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

Il consigliere istruttore, dott. Antonio Rizzuti, ha pronunciato il presente

decreto

visti gli art 127 e 127 ter c.p.c., i quali consentono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte nelle cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal Pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;

Dispone

Fatta eccezione per i procedimenti n. 370/2024 e 933/2024 che verranno chiamati all'udienza del 2.12.2024 in presenza delle parti, rispettivamente, alle ore 11.30 e 12.00;

la sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 2.12.2024 con il deposito telematico di note di trattazione scritta, assegnando alla parti termine perentorio fino al giorno 2.12.2024 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed avvertendo che: il mancato deposito di note scritte comporterà l'assegnazione di un nuovo termine e il mancato deposito delle note di trattazione nel nuovo termine determinerà la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo; l'udienza per il giuramento del consulente tecnico di ufficio è sostituita dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico di giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate sottoscritta dal consulente tecnico di ufficio con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico il giorno prima dell'udienza entro le ore 12.00; la lettura del dispositivo in aula per le cause soggette al rito del lavoro e fissate per la discussione sarà sostituita dal deposito telematico del dispositivo; analogamente, la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale ex art 281 *sexies* c.p.c. sarà sostituita dal deposito telematico della sentenza.

Avvisa le parti, inoltre, che possono presentare istanza motivata di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, che l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi e che, in caso di istanza congiunta, si provvederà in conformità; nonché che l'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare, per ragioni organizzative, l'eventuale differimento dell'udienza ad altra data.

Manda alla cancelleria: per la comunicazione del presente decreto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro e la pubblicazione sul sito web della Corte; per la comunicazione del presente decreto alle parti a mezzo posta elettronica certificata.

Così deciso in Catanzaro, in data 8.11.2024

Il consigliere istruttore
dott. Antonio Rizzuti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IN DATA 08.11.2024

L'Addetto all'Ufficio per il Processo
dott. Gian Paolo Furruto